

Legge 20 maggio 1997, n. 133

"Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio o di societa' in accomandita semplice"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: "altresi" e "semplice e" sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;

b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".